



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

***REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
CONTRATTI PUBBLICI
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM.***

Sommario

<i>Premessa</i>	3
Art. 1 – Principi in tema di acquisizione di lavori, servizi e forniture.....	3
Art. 2 – Procedure interne.....	3
Art. 3 – Contratti sotto soglia	5
Art. 4 – Procedure per affidamenti sotto soglia.....	6
Art. 5 – Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00	6
Art. 6 – Affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria.	6
Art. 7 – Contratti sopra soglia	8
Art. 8 – Commissione giudicatrice.....	8
Art. 9 – Garanzie.....	9
Art. 10 – Stipulazione del contratto e verifiche	10
Art. 11 – Esecuzione del contratto	10
Art. 12 – Fondo spese acquisti inferiori a € 1.000.....	10
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
Art. 14 – Norma di chiusura	11

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di acquisizione di beni e servizi da parte di FON.COOP - Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative - secondo la vigente legislazione sui contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, "Codice"), alla luce delle indicazioni rese dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 18.2.2016, che individua le norme per le acquisizioni di beni, servizi e contributi per le attività formative da parte dei Fondi Paritetici Interprofessionali, nonché dalla Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018, recante "Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Art. 1 – Principi in tema di acquisizione di lavori, servizi e forniture

1.1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi gli affidamenti diretti, gli affidamenti tramite le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice e gli acquisti mediante sistemi dinamici di acquisizione, devono garantire la qualità delle prestazioni e avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità), 36, comma 1, lett. b) (criterio di rotazione degli inviti) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del citato Codice.

1.2. L'applicazione di tali principi dovrà comunque considerare le specifiche esigenze connesse alla natura e alle caratteristiche organizzative di Fon.Coop: attività esercitata nei confronti di imprese presenti su tutto il territorio nazionale e struttura organizzativa centralizzata priva di sedi operative a livello locale.

1.3. Le procedure volte alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono previamente e formalmente autorizzate secondo quanto previsto dalle procedure interne di Fon.Coop e in conformità al sistema interno dei poteri di spesa, come meglio chiarito al successivo art. 2 del presente Regolamento.

1.4. Il Fondo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 21 del Codice, può elaborare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto del budget da impegnare.

1.5. Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, nelle procedure per l'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l'affidamento o il reinvitto al contraente uscente dovrà avere carattere eccezionale ed essere motivato in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e degli importi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Negli affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo con scelta sinteticamente motivata.

Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali il Fondo, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici o in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Art. 2 – Procedure interne

2.1. Il Responsabile della Funzione individua le esigenze di acquisto di beni e servizi e le comunica, mediante apposita richiesta di acquisto a mezzo e-mail al Direttore del Fondo e al Responsabile

Amministrativo, unitamente all'indicazione di un importo stimato di spesa. Il Direttore del Fondo e il Responsabile Amministrativo valuteranno la richiesta di acquisto tenendo conto del budget approvato dal C.d.A. del Fondo.

2.2. Nel rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento, di norma, gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00 oltre Iva, sono autorizzati dal Direttore del Fondo, la cui determina a contrarre dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto, l'esigenza che si intende soddisfare, la tipologia di procedura adottata per l'affidamento, gli eventuali criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2.2.1 Il Responsabile di funzione, dopo essere state svolte da parte dell'Amministrazione e della Direzione tutte le attività preliminari di verifica di fattibilità e budget, richiede al fornitore di presentare un'offerta per i beni/servizi necessari attraverso il "modulo di richiesta offerta" o tramite una e-mail contenente tutte le informazioni necessarie. Il fornitore deve sempre presentare offerta scritta del servizio o dei prodotti (se applicabile) anche attraverso listino prezzi. Per i fornitori storici (oltre 5 forniture o due anni dalla data di emissione della presente procedura) non sono necessarie più offerte per beni/servizi già in uso. Il fornitore, a seguito dell'accettazione della sua offerta, deve compilare il questionario di qualifica (inviato e conservato dal Responsabile Segreteria di Direzione/Amministrazione). L'accettazione dell'offerta comporta lo svolgimento del servizio/la fornitura del bene; parallelamente il Responsabile Amministrativo inserisce nel programma dedicato alla contabilità del Fondo l'ordine. L'ordine inserito in contabilità deve essere firmato dal Direttore e vistato dal soggetto referente di funzione responsabile del servizio (se applicabile). Qualora l'importo superi i limiti di delega del Direttore dovrà essere firmato dal Presidente.

Al termine del lavoro, il fornitore deve presentare regolare fattura; tale documento deve essere collegato al documento di trasporto (DDT) o a documento equivalente di avvenuta consegna del servizio (per esempio modulo di intervento o attestato) vistato dal soggetto referente di funzione responsabile del servizio. La fattura viene inserita quindi in contabilità dal responsabile amministrativo e si procede successivamente al pagamento tramite bonifico bancario/contanti.

Per i fornitori critici (società o collaboratori che si interfacciano con la PA esclusi i professionisti iscritti all'albo) devono essere inserite le clausole contrattuali previste nell'ambito del mog 231.

Per le registrazioni vale la creazione dell'anagrafica del fornitore nel sistema contabile del Fondo attraverso l'inserimento di:

- data di qualificazione;
- note ed altre informazioni giudicate rilevanti.

2.3. Gli acquisti di importo superiore ad € 5.000,00 e inferiore ad € 40.000,00 oltre Iva sono, di norma, autorizzati dal C.d.A. del Fondo, la cui determina a contrarre dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto, l'esigenza che si intende soddisfare, la tipologia di procedura adottata per l'affidamento, gli eventuali criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2.4. Gli acquisti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 oltre Iva ed inferiori alla soglia comunitaria sono autorizzati dal C.d.A. del Fondo. La determina a contrarre dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto, l'esigenza che si intende soddisfare, la tipologia di procedura adottata per l'affidamento, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2.5. Gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria sono autorizzati dal C.d.A. del Fondo. La determina a contrarre dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto, l'esigenza che si intende soddisfare, la tipologia di procedura adottata per l'affidamento, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2.6. Per gli affidamenti di cui al precedente paragrafo 2.2, il Direttore del Fondo provvede all'assunzione del provvedimento di aggiudicazione; nei casi di cui ai precedenti punti 2.3, 2.4 e 2.5, il C.d.A. di Fon.Coop provvede all'assunzione del provvedimento di aggiudicazione, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

2.7. Il RUP deve essere indicato nel primo atto della procedura e svolge tutti i compiti utili all'acquisizione, come previsti dal presente Regolamento e, più in generale, dall'art. 31 del Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 3. Il Direttore del Fondo, di norma, assume la qualifica di RUP e predispone tutte le attività relative alle procedure di gara (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: bando di gara, avvisi di gara, disciplinare, capitolati tecnici, lettere di invito, raccolta delle offerte, relazione di confronto tra le proposte ricevute etc.).

2.8. In applicazione di quanto stabilito dal vigente art. 31 del Codice, e in conformità del Regolamento Fon.Coop per ANPAL, il Fondo può procedere nei modi che seguono:

- nelle ipotesi di carenza in organico di figure dirigenziali, dotati di particolare esperienza, potrà incaricare un funzionario dipendente, in possesso della richiesta esperienza e competenza;
- inoltre, potrà affidare a soggetti esterni il compito di supportare il RUP su attività precisamente individuate;
- da ultimo, potrà costituire al proprio interno una struttura stabile di supporto ai RUP.

2.9. I compiti di supporto dell'attività del RUP possono essere affidati a soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e rotazione.

2.10. Il Responsabile Amministrativo si occuperà di gestire la piattaforma del Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 2 della Delibera ANAC 157 del 17.2.2016, in tema di verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici, mediante il sistema AVCpass.

2.11. Il Responsabile Amministrativo, con la collaborazione del Responsabile di funzione, procede alla formalizzazione del contratto con l'aggiudicatario, curando, se del caso, la registrazione del contratto medesimo.

2.12. I contratti di importo inferiore ad € 5.000,00 oltre Iva sono sottoscritti dal Direttore del Fondo; quelli di importo pari o superiore ad € 5.000,00 oltre Iva sono sottoscritti dal Presidente del Fondo.

2.13. Il RUP, per ciascun contratto d'appalto sottoscritto dal Fondo, nomina un Direttore dell'esecuzione del contratto.

2.14. Il Fondo designa il RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione secondo le previsioni dell'art. 31, comma 14 del Codice.

Art. 3 – Contratti sotto soglia

3.1 Per i contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) è inferiore alle soglie indicate dall'art. 35 del Codice, Fon.Coop seguirà la procedura di acquisizione, di cui all'art. 36 del citato decreto nonché alle Linee Guida approvate dall'ANAC (Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*).

3.2 Nessuna fornitura, prestazione di servizi, acquisizione di lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina delle acquisizioni sopra soglia.

3.3 Ai sensi dell'art. 51 del Codice, al fine di favorire l'accesso agli affidamenti alle micro, piccole e medie imprese, si procede, ove possibile, alla suddivisione in lotti funzionali o prestazionali secondo

le definizioni all'art. 3, comma 1 del Codice.

3.4. Il Fondo utilizza per tali affidamenti le procedure previste dall'ANAC per il rilascio del CIG o dello SmartCIG nei casi, rispettivamente, di affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 oltre Iva oppure inferiori a detto importo.

3.5. Il Responsabile della funzione, con il supporto dell'Amministrazione, predispone la documentazione necessaria per esperire le indagini di mercato nei casi di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice. Il Responsabile di funzione dovrà predisporre una scheda tecnica contenente i criteri per l'aggiudicazione (es. offerta economicamente più vantaggiosa) per la comparazione delle offerte da sottoporre al C.d.A..

Art. 4 – Procedure per affidamenti sotto soglia

4.1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia può avvenire mediante:

- affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a, del Codice);
- procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b, del Codice);
- ricognizione sul portale MEPA.

4.2 È comunque fatta salva la possibilità di procedere all'affidamento mediante procedure ordinarie.

Art. 5 – Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00

5.1. Per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 per singolo bene o servizio è consentito l'affidamento diretto.

5.2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del Codice si può procedere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, tramite apposita determina a contrarre che - ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice - contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale e, ove richiesti, il possesso dei requisiti tecnico-professionali.

5.3. L'operatore economico cui affidare il contratto potrà essere individuato anche sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'apposito elenco, ove esistente, predisposto da Fon.Coop ovvero attraverso l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

5.4. Resta salva la facoltà per il Fondo, anche per tali acquisti, di procedere all'esperimento di una procedura ordinaria con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 6 – Affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria

6.1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione di forniture di valore pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, avviene mediante la consultazione di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture e di almeno dieci operatori economici per i lavori se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di lavori, beni o servizi da acquisire, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'apposito elenco, ove esistente, predisposto da Fon.Coop ovvero attraverso l'utilizzo del MEPA.

6.2. Le indagini di mercato si svolgono a mezzo di un Avviso di manifestazione di interesse, pubblicato sul sito internet del Fondo (www.foncoop.coop). La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'Avviso contiene il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di

idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo, che non potrà comunque essere inferiore a quanto previsto dall'art. 36 del Codice, ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Stazione appaltante. Inoltre, nell'Avviso di indagine di mercato la Stazione appaltante può riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. Nell'ipotesi in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a quelle previste dalla vigente normativa, il Fondo potrà procedere ad invitare altri operatori, fino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla stessa normativa, attraverso estrazione dal proprio Elenco Fornitori, ove esistente, e/o attraverso estrazione dall'elenco presente sul MEPA ovvero fornire adeguata motivazione dell'impossibilità di rispettare il numero minimo di operatori da consultare.

6.3. In applicazione di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b) e lett. c) del Codice, il Fondo ha la facoltà di dotarsi di un proprio Elenco Fornitori in cui gli operatori economici possono chiedere in ogni tempo di essere iscritti. Ai fini della costituzione dell'Elenco il Fondo, con Avviso pubblicato sul sito di Fon.Coop, rappresenta la volontà del medesimo di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare alle procedure negoziate. L'Avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, le eventuali categorie e fasce di importo in cui il Fondo intende suddividere l'elenco e i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'elenco così costituito è sottoposto periodicamente a revisione almeno annuale, per cancellazioni o collocazione in diverse sezioni. A tal fine gli operatori economici iscritti dovranno confermare con cadenza semestrale il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione. In assenza gli stessi saranno esclusi dall'Elenco. Il Fondo procederà all'estromissione dall'Elenco Fornitori degli operatori economici che si trovino in una o più delle cause di esclusione espressamente previste dall'art. 80 del Codice. Il Fondo si riserva la facoltà di escludere dall'Elenco l'operatore economico che non presenta offerta a seguito di tre inviti nel biennio. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, ove in numero superiore a quello definito nella determina a contrarre, saranno selezionati nel rispetto del principio di rotazione. Ove il Fondo intenda procedere agli acquisti utilizzando il portale MEPA, procederà alla selezione degli operatori economici da invitare prioritariamente in ragione dei requisiti economico/finanziari, tecnico/logistici e/o tramite sorteggio.

6.4. Il sorteggio, sia per le indagini di mercato sia per gli inviti dall'Elenco Fornitori, sarà debitamente pubblicizzato tramite pubblicazione sul sito di Fon.Coop e tramite comunicazione inviata a mezzo PEC, con indicazione della data e del luogo di espletamento del sorteggio. Saranno, di volta in volta, adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

6.5. La richiesta dei preventivi/offerta, con i relativi allegati, è inviata contemporaneamente a tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal mercato elettronico, e deve contenere, indicativamente:

1. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
2. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
3. il termine di presentazione dell'offerta, di norma non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi. Detto termine può essere ridotto in casi motivati di urgenza a non meno di 5 giorni naturali e consecutivi;
4. il periodo di validità della stessa;



5. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
6. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice, fornendone motivazione ove si ricorra al criterio del minor prezzo, o indicando gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
7. la misura delle penali;
8. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
9. l'eventuale richiesta di garanzie;
10. il nominativo del RUP;
11. lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
12. la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il Seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa; in alternativa, l'avviso che gli operatori economici verranno tempestivamente informati della data, dell'orario e del luogo di svolgimento della prima seduta pubblica;
13. quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'affidamento.

6.6. Sono escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino anomalmente basse. In ogni caso, il Fondo si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento.

6.7. L'esame e la scelta delle offerte avviene in base al criterio indicato nella lettera d'invito e/o nel disciplinare.

Art. 7 – Contratti sopra soglia

7.1 Per i contratti di rilevanza comunitaria, il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) sia pari o superiore alle soglie economiche stabilite dall'art. 35 del Codice, si seguiranno le procedure di acquisto ivi previste dal predetto decreto legislativo.

7.2. Ai fini del calcolo del valore stimato delle acquisizioni di beni e servizi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo dall'art. 35 del Codice.

Art. 8 – Commissione giudicatrice

8.1. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del Codice, la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice che opera secondo le disposizioni del presente articolo.

8.2. Per affidamenti sopra soglia comunitaria, la Commissione è nominata con le modalità di cui agli art. 77 e 78 del Codice nonché alla luce delle Linee Guida dell'ANAC n. 5, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre e massimo di cinque componenti. È facoltà del Fondo individuare eventuali commissari supplenti.

8.3. Per affidamenti sotto soglia comunitaria, o per quelli che non presentano particolare complessità, il Fondo, ai sensi dell'art. 77, comma 3 del Codice, potrà nominare alcuni componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione, ad esclusione del Presidente che verrà individuato con le modalità di cui ai citati artt. 77 e 78 del Codice.

8.4. Nei casi di cui al precedente paragrafo, i componenti interni sono selezionati, prioritariamente,

tra il personale del Fondo e sono individuati:

- a) tra il personale dirigente e/o tra i funzionari;
- b) tra il restante personale dipendente;
- c) il Segretario tra il personale appartenente, preferibilmente, all'Area Amministrazione.

8.5. In caso di comprovata ed accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nel caso in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i Commissari diversi dal Presidente sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno 5 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi con esperienza quinquennale;
- c) professori universitari di ruolo.

8.6. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione.

8.7. Per quanto concerne le cause di incompatibilità a rivestire l'incarico di Commissario, nonché le modalità di nomina, costituzione e funzionamento della Commissione, si applica la vigente normativa in tema di contratti pubblici.

8.8. I componenti devono essere competenti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo affidamento.

8.9. La seduta o le sedute per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. La seduta per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la lettura dell'offerta economica si svolge in forma pubblica. Per ogni seduta la Commissione, nella figura del Segretario verbalizzante, trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione di gara e da tutti i Commissari.

8.10. Per le procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, è istituito un Seggio di gara costituito dal RUP o da un funzionario del Fondo appositamente nominato e da un Segretario verbalizzante. Si applica quanto previsto ai punti 8.4, 8.5 e 8.6 del presente articolo.

Art. 9 – Garanzie

9.1. Per le acquisizioni di importo pari o superiore ad € 40.000,00, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata di garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Si applicano le disposizioni della vigente normativa sugli appalti pubblici in tema di garanzie provvisorie, di cui all'art. 93 del Codice.

9.2. Per tutte le acquisizioni di importi pari o superiori ad € 40.000,00, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni dedotte nel contratto, l'operatore economico affidatario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria con la modalità e nella misura previste vigente normativa sugli appalti pubblici in tema di garanzie definitive, di cui all'art. 103 del Codice.

9.3. Per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, è facoltà del Fondo non richiedere le garanzie di cui all'art. 93 del Codice.

9.4. Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice è facoltà del Fondo, in casi specifici, non richiedere una garanzia per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), nonché per gli affidamenti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla

prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 10 – Stipulazione del contratto e verifiche

10.1. I contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sono stipulati in una delle forme indicate dall'art. 32, comma 14 del Codice, secondo quanto stabilito dall'art. 2.11 del presente Regolamento.

10.2. Il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del Codice non si applica nei casi previsti dal successivo comma 10 del medesimo articolo.

10.3. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell'operatore economico affidatario.

10.4. Il possesso dei requisiti è verificato dal Fondo mediante il sistema AVCPass ovvero, nel caso di affidamenti diretti, mediante acquisizione del PASSOE dell'operatore economico e successiva verifica sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo quanto stabilito all'art. 2.8 del presente Regolamento. In particolare, il Fondo procede, prima della stipula del contratto, alla consultazione del Casellario ANAC, alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, il Fondo effettua idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

10.5. Nel caso in cui il Fondo abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'art. 36, comma 5, del Codice.

Art. 11 – Esecuzione del contratto

11.1. Il RUP ovvero il Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 2.13 del presente Regolamento provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal Fondo, assicurando la regolare esecuzione dell'affidamento da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

11.2. Le penali previste nel contratto o indicate nella lettera di invito nei casi di difformità o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento sono applicate dal RUP ovvero dal Direttore dell'esecuzione ove nominato.

11.3. Sono in ogni caso fatti salvi gli ulteriori diritti e facoltà riservate al Fondo ed alle altre parti del contratto secondo le previsioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice, in tema di risoluzione e recesso del contratto.

Art. 12 – Fondo spese acquisti inferiori a € 1.000.

12.1. È istituito un fondo spese per l'acquisizione di beni o servizi, nel limite di spesa fissato in € 1.000,00 (oltre Iva), al pagamento dei quali si deve provvedere immediatamente, in deroga alle procedure ordinarie previste dal Codice, nonché quelle disciplinate dal presente Regolamento, per l'esiguità dell'importo o per l'urgenza dell'acquisizione.

12.2. Con il fondo spese Fon.Coop può far fronte, nei limiti del presente Regolamento, al

pagamento di spese generali, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali:

- spese minute o urgenti per prestazioni, forniture e provviste occorrenti per il funzionamento dei servizi del Fondo;
- spese di cancelleria, stampanti, spese postali e telegrafiche, trasporti, facchinaggi, recapiti, carte e valori bollati, noleggi di autovetture, spese contrattuali e di registrazione, abbonamenti a giornali;
- riviste, acquisto di libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo, imposte e tasse;
- acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature, computer e locali;
- servizi legali e amministrativi;
- pubblicità e sponsorizzazioni;
- spese di viaggio e per missioni da eseguirsi nell'interesse del Fondo (comprese spese per acquisto di carburante e pedaggi autostradali e spese di vitto e pernottamento);
- spese relative alla formazione del personale dipendente che partecipano a corsi, seminari, convegni, congressi, in Italia o all'estero;
- pagamento utenze;
- qualunque altra spesa connessa o strumentale a quelle di cui ai punti precedenti.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

13.1. Fon.Coop rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui Legge n. 136 del 2010 e s.m.i..

13.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Fondo, nei contratti relativi all'acquisizione di lavori, di beni e di servizi, inserisce a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della predetta legge. Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG o lo SmartCIG rilasciato dall'ANAC a Fon.Coop per l'acquisizione di lavori, di beni e di servizi. Il contratto prevede, altresì, una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o di Poste Italiane S.p.A., e stabilisce che il contraente, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'altro contraente e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 14 – Norma di chiusura

14.1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si applicano, ove compatibili, le norme del D.lgs. n. 50 del 2016 e i relativi provvedimenti attuativi, il Regolamento del Fondo e il Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo di Fon.Coop nonché le procedure di cui al Manuale Gestione della Qualità Sezione 8.4.